

CIRCOLARE n. 6 / 2017

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 14 marzo 2017

FEBBRAIO - MARZO 2017: NOVITÀ

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Contributi INPS artigiani e commercianti - Importi per il 2017 e termini di pagamento | 2 |
| 2 | Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione - chiarimenti..... | 3 |
| 3 | Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi %legali+di mora applicabili al primo semestre 2017 | 4 |
| 4 | Contributi agli investimenti delle PMI (c.d. %Nuova Sabatini+) - Novità della legge di bilancio 2017 - Disposizioni attuative..... | 4 |
| 5 | Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Chiarimenti..... | 5 |
| 6 | Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza - Modalità e termini di presentazione delle domande..... | 6 |
| 7 | Dichiarazione sostitutiva per l'esenzione dal canone RAI - Approvazione del nuovo modello ... | 7 |

MARZO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 9

| | |
|------------|---|
| 1 | <p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - IMPORTI PER IL 2017 E TERMINI DI PAGAMENTO</p> <p>L'INPS, con la circ. 31.1.2017 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2017 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2016.</p> |
| 1.1 | <p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</p> <p>Per gli <i>artigiani</i>, l'aliquota contributiva per il 2017 è quindi pari al 23,55%. Tale aliquota è ridotta al 20,55%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il <u>reddito eccedente 46.123,00</u> euro (limite rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,55%; • ovvero al 21,55%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. |
| 1.2 | <p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</p> <p>Per i <i>commercianti</i>, l'aliquota contributiva per il 2017 è quindi pari al 23,64%, poiché comprende l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività. Tale aliquota è ridotta al 20,64%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il <u>reddito eccedente 46.123,00</u> euro (limite rimasto invariato), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,64%; • ovvero al 21,64%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. |
| 1.3 | <p>RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</p> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla <u>metà</u>. Tale riduzione decorre dalla data indicata in <u>apposita istanza</u> che deve essere presentata telematicamente dal contribuente.</p> |
| 1.4 | <p>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</p> <p>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p> |
| 1.5 | <p>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2017</p> <p>Il minimale di reddito per il 2017, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è rimasto invariato).</p> |
| 1.6 | <p>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2017</p> <p>Il massimale di reddito per il 2017, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 76.872,00 euro (limite invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; • ovvero a 100.324,00 euro (limite invariato), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data. |
| 1.7 | <p>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 16.5.2017, il 21.8.2017, il 16.11.2017 e il 16.2.2018, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; • i termini previsti per il pagamento delle imposte, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a saldo per il 2016, primo e secondo acconto 2017. |

| | |
|------------|--|
| 2 | DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - CHIARIMENTI |
| | <p>L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 08/03/2017 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla %ottimizzazione delle cartelle+notificate entro il 31/12/2016.</p> |
| 2.1 | <p>REQUISITI</p> <p>Possono presentare l'istanza i soggetti con debiti notificati entro il 31/12/2016 previa presentazione di apposita istanza entro il 31/03/2017.</p> <p>Successivamente alla presentazione di tale richiesta l'ufficio comunica al debitore entro il 31 maggio 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo dovuto (ricalcolato azzerando le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora e aggiornando il conteggio degli aggi di riscossione sulla base del debito residuo); • la data per il versamento in un'unica soluzione o le date delle rate in caso di pagamento dilazionato (oltre all'applicazione degli interessi a decorrere dal 1° agosto 2017 nella misura del 4,5% annuo). <p>Molteplicità di avvisi iscritti a ruolo</p> <p>Nel caso in cui vi siano più avvisi iscritti a ruolo il contribuente può scegliere di aderire alla definizione agevolata solo per alcuni di questi; non può invece aderire solo per alcune delle partite iscritte nel singolo ruolo (l'avviso iscritto a ruolo deve essere incluso interamente ovvero escluso dall'istanza).</p> |
| 2.2 | <p>PAGAMENTO</p> <p>Il pagamento dell'importo comunicato dall'Agenzia delle Entrate potrà avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia versato nel 2017 almeno il 70% per le somme dovute in un massimo di tre rate che scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre; • sia corrisposto nel 2018 il restante 30% in un massimo di due rate in scadenza ad aprile e settembre. <p>Il debito si estingue quando sono state versate integralmente e nei giusti termini le rate scelte nell'istanza.</p> <p>Un mancato, tardivo o insufficiente versamento di una sola delle rate previste dal piano comporta l'inefficacia della definizione agevolata con il mancato riconoscimento in capo al debitore del beneficio dell'estinzione del debito. I versamenti fatti vengono acquisiti a titolo di acconto per gli importi dovuti, proseguirà l'attività di riscossione nei tempi ordinari senza possibilità di ulteriori rateizzi.</p> |
| 2.3 | <p>RATEIZZI IN CORSO</p> <p>La definizione agevolata è ammessa anche per i rateizzi in corso alla data del 31/12/2016 purché siano state regolarmente versate tutte le rate previste dal piano fino a tale data. Le rate successive si considerano sospese fino a luglio 2017 e non dovranno essere pagate.</p> <p>Se il debitore nel mese di luglio 2017 procede con il pagamento di quanto dovuto a seguito della definizione agevolata in una soluzione, si considera automaticamente decaduto il precedente rateizzo.</p> <p>Se invece non viene regolarmente eseguito il versamento dell'unica rata, la definizione agevolata è inefficace e il debitore non potrà usufruire di nuovi rateizzi; potrà invece procedere con il precedente piano di rate in quanto non viene automaticamente revocato.</p> |

| | |
|--------------|---|
| <i>segue</i> | In caso di mancato o tardivo versamento di rate successive alla prima, il debitore NON potrà procedere con il vecchio rateizzo perché questo si intende revocato in sede di pagamento della prima rata del piano di definizione agevolata. |
| 3 | RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI LEGALI DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2017 |
| | <p>In relazione al primo semestre 2017, i tassi legali degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo dalle maggiorazioni.</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di subfornitura, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore. |
| 4 | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI (C.D. NUOVA SABATINI) - NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
| | <p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con il DM 16.2.2017 e le circolari del 15.2.2017 n. 14036 e del 24.2.2017 n. 17677, ha fornito le disposizioni attuative relative alla disciplina della c.d. Nuova Sabatini, di cui all'art. 2 del DL 69/2013, conv. L. 98/2013, come modificata dalla L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).</p> <p>Sul sito del Ministero sono state, inoltre, rese disponibili le prime FAQ in relazione al contributo maggiorato del 30% previsto per i beni di Industria 4.0+ (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).</p> |
| 4.1 | NOZIONE DI INVESTIMENTI |
| | <p>Il Ministero precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli allegati 6/A e 6/B alla circ. 14036/2017 (l'allegato 6/A è stato sostituito dalla circ. 17677/2017); • per investimenti ordinari, si intendono gli investimenti di cui all'art. 5 del DM 25.1.2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. <p>Qualora gli investimenti dichiarati da una impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti non siano tali, non possono essere ammessi come investimenti ordinari e non sono, quindi, agevolabili.</p> |
| 4.2 | AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE |
| | <p>L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,75%, per gli investimenti ordinari; • 3,575% (maggiorazione del 30%), per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. |

| | |
|------------|---|
| 4.3 | <p>NUOVA MODULISTICA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it) sono disponibili i nuovi schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.</p> <p>Le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato, a partire dall'1.3.2017, utilizzando il nuovo modulo di domanda la cui versione pdf moduli+è disponibile nella sezione dedicata del sito internet del Ministero.</p> <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> |
| 4.4 | <p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Le disposizioni di cui alla circolare del 15.2.2017 n. 14036 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dall'1.3.2017; • alle domande presentate prima dell'1.3.2017, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti. |
| 5 | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - CHIARIMENTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni del 14.2.2017 n. 19 e del 20.2.2017 n. 21, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> |
| 5.1 | <p>BREVETTI ACQUISTATI IN LOTTO DA SOCIETÀ FALLITA</p> <p>Nel caso affrontato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 14.2.2017 n. 19, una società, che svolge attività di ricerca e sviluppo, ha acquistato da una società fallita un lotto comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni.</p> <p>Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, rientrando tra le privative industriali agevolate, ma non i marchi e i disegni; • sono ammissibili all'agevolazione i costi sostenuti per l'acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società; • non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni ricompresi nel lotto, si potrebbe adottare quale criterio di ripartizione quello fondato sull'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato; • gli investimenti realizzati dalla società fallita non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento della società istante. |
| 5.2 | <p>PROTOTIPI COSTRUITI DA TERZI</p> <p>Nel caso affrontato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 20.2.2017 n. 21, la società istante, insieme ad altri soggetti di un'associazione temporanea di scopo (ATS), ha sviluppato l'attività di ricerca con la realizzazione di un prototipo dimostratore destinato agli esperimenti tecnologici. In particolare, la società riferisce di essersi occupata dei componenti di controllo supervisione e diagnostica, dei quali ha eseguito la progettazione, e di averne affidato lo sviluppo (vale a dire, la costruzione) a soggetti terzi sulla base delle specifiche tecniche e funzionali elaborate.</p> <p>Per quanto concerne il costo dei singoli prototipi realizzati da soggetti terzi, secondo l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi sono riconducibili all'art. 3 co. 6 lett. c) del DL 145/2013 (ricerca extra muros) e sono agevolabili al 50%; • ove l'interpellante abbia sostenuto costi per competenze tecniche e privative |

| | |
|------------|---|
| segue | <p>industriali relative a un'operazione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, anche acquisite da fonti esterne, limitandosi poi ad adattarle alle esigenze del progetto, i costi sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013 e sono agevolabili al 25%.</p> <p>Documentazione</p> <p>In mancanza di contratti stipulati con i soggetti terzi, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.</p> <p>Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.</p> |
| 6 | <p>CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con il DM 6.12.2016, pubblicato sulla G.U. 22.12.2016 n. 298, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le spese per sistemi di videosorveglianza e allarme, di cui all'art. 1 co. 982 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p> <p>In attuazione dell'art. 3 co. 1 del suddetto DM 6.12.2016, con il provv. 14.2.2017 n. 33037, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande per fruire del credito d'imposta in esame.</p> |
| 6.1 | <p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>L'agevolazione spetta alle <u>persone fisiche</u> per le spese dirette alla prevenzione di attività criminali, sostenute nell'anno <u>2016</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme; • nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. <p>Le suddette spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a <u>immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo</u>.</p> <p>Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito <i>promiscuamente</i> all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è <i>ridotto del 50%</i>.</p> |
| 6.2 | <p>DATI DA COMUNICARE</p> <p>Per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno 2016, i contribuenti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprio codice fiscale; • il codice fiscale del fornitore del bene o servizio; • il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'IVA, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. |
| 6.3 | <p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i suddetti soggetti devono inoltrare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica, direttamente o mediante gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.); • nel periodo dal 20.2.2017 al 20.3.2017; |

| | |
|------------|--|
| segue | <ul style="list-style-type: none"> utilizzando, per la compilazione e la trasmissione della stessa, il <i>software</i> denominato "Creditovideosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. <p>Per ogni istanza, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta per attestare l'avvenuto ricevimento.</p> <p>Presentazione di più istanze</p> <p>Nell'ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, è ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.</p> |
| 6.4 | <p>CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari a 15 milioni di euro) e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento della stessa Agenzia, da emanarsi entro il 31.3.2017.</p> <p>Divieto di cumulo</p> <p>Il credito d'imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.</p> |
| 6.5 | <p>UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> deve essere indicato nella <u>dichiarazione dei redditi</u> relativa al periodo d'imposta 2016; è utilizzabile in <u>compensazione mediante il modello F24</u>, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nella quale si individua la percentuale di utilizzo del credito d'imposta medesimo; a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi, <u>senza alcun limite temporale</u>.</p> |
| 6.6 | <p>CONTROLLI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.</p> |
| 7 | <p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESENZIONE DAL CANONE RAI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO</p> <p>Con il provvedimento del 24.02.2017 n. 39345, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l'addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.</p> <p>Sono state altresì approvate le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p> |
| 7.1 | <p>MODIFICHE AL QUADRO B</p> <p>Viene modificato il quadro B del modello, mediante il quale deve essere resa la di-</p> |

| | |
|-------|--|
| segue | <p>chiarazione con cui il <u>titolare di utenza elettrica</u> comunica che il canone RAI <i>non deve essere addebitato</i> in quanto è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui deve comunicare il codice fiscale. L'erede può compilare questo quadro per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l'intestatario dell'utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l'erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone.</p> <p>Campo "Data inizio"</p> <p>Nello specifico, è stato introdotto il campo "Data inizio", nel quale deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l'appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell'intestatario dell'utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all'Anagrafe Comunale di riferimento).</p> <p>Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo "Data inizio" deve essere indicata la data del decesso.</p> <p>Le istruzioni al nuovo modello precisano che la "Data inizio" non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell'anno di presentazione, nel campo "Data inizio" può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell'anno di presentazione.</p> <p>Validità della dichiarazione resa mediante il quadro B</p> <p>Le istruzioni al quadro B del modello chiariscono che, sebbene tale dichiarazione possa essere presentata in qualunque momento dell'anno, la stessa ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre, il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo (pertanto, se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno); • se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell'anno; • se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell'anno successivo. |
| 7.2 | <p>INTRODUZIONE DEL QUADRO C</p> <p>Qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (es. in caso di successivo acquisto di un apparecchio TV), occorre <u>tempestivamente</u> presentare un'apposita dichiarazione di variazione dei presupposti, con effetto dal mese in cui è presentata. A tal fine, nel nuovo modello è stato introdotto l'apposito quadro C, isolando, rispetto al vecchio modello, tali informazioni dai quadri A e B.</p> |
| 7.3 | <p>VALIDITÀ DEL VECCHIO MODELLO</p> <p>Viene previsto un periodo transitorio, <u>fino al 25.4.2017</u>, in cui è possibile utilizzare anche il "vecchio" modello di dichiarazione sostitutiva, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016 n. 45059, come modificato dal provv. 21.4.2016 n. 58258.</p> |

MARZO 2017: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| 16.3.2017 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | <p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal numero dei libri e registri in uso presso la società; • dalle relative pagine. |
| 16.3.2017 | Versamento saldo IVA 2016 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2016.</p> <p>Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito entro il termine stabilito dall'art. 17 co. 1 del DPR 7.12.2001 n. 435 per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (es. IRPEF o IRES), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.</p> |
| 16.3.2017 | Versamento IVA mensile | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2017; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.3.2017 | Versamento ritenute e addizionali | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2017; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|--------------|--|--|
| <i>segue</i> | | Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio non è di almeno 500,00 euro. |
| 16.3.2017 | Tributi apparecchi da divertimento | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1° marzo. |
| 20.3.2017 | Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza | <p>Le persone fisiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate la domanda per la concessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza; • in relazione a immobili non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. <p>La presentazione della domanda deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o tramite un intermediario abilitato. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> |
| 27.3.2017 | Presentazione modelli INTRASTAT | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di febbraio 2017; • in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2017, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2017, appositamente contrassegnati; • devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>L'art. 13 co. 4-ter del DL 30.12.2016 n. 244, conv. L. 27.2.2017 n. 19 (c.d. "billeproroghe"), ha prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che erano invece</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|--------------|--|--|
| <i>segue</i> | | <p>stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017, dall'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.</p> |
| 30.3.2017 | Registrazione contratti di locazione | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2017 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2017. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo modello RLI+.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello F24 versamenti con elementi identificativi+ (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 31.3.2017 | Domande per la rottamazione+ delle cartelle di pagamento | <p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016 devono presentare la apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. rottamazione+):</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Agente della Riscossione competente; • mediante la apposito modello DA1+. <p>Il versamento delle somme dovute per la definizione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • in forma rateale, nel rispetto delle opzioni previste e indicate nel modello di domanda, con corresponsione degli interessi del 4,5% annuo. |
| 31.3.2017 | Certificazione redditi da lavoro | <p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello sintetico+ della Certificazione Unica 2017+, approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2016 è già stata consegnata utilizzando il modello di Certificazione Unica 2016+ (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2016), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova Certificazione Unica 2017+.</p> |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|-----------|--|---|
| 31.3.2017 | Certificazione dividendi | <p>I soggetti che nel 2016 hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 31.3.2017 | Certificazione capital gain | <p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. <i>capital gain</i>), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2016.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p> |
| 31.3.2017 | Altre certificazioni | <p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2016, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • delle ritenute operate. |
| 31.3.2017 | Opzione per la trasmissione telematica delle fatture | <p>I soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposita funzionalità disponibile sul relativo sito www.agenziaentrate.gov.it; • a partire dall'anno 2017; • beneficiando delle previste agevolazioni. <p>L'opzione ha effetto per cinque anni e si rinnova automaticamente per altri cinque, salvo revoca entro la fine del quinquennio.</p> |
| 31.3.2017 | Opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi | <p>I soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate, di cui all'art. 22 del DPR 633/72, possono optare per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri e per la loro trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposita funzionalità disponibile sul relativo sito www.agenziaentrate.gov.it; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|--------------|--|---|
| <i>segue</i> | | <ul style="list-style-type: none"> • a partire dall'anno 2017; • beneficiando delle previste agevolazioni. <p>L'opzione ha effetto per cinque anni e si rinnova automaticamente per altri cinque, salvo revoca entro la fine del quinquennio.</p> |
| 31.3.2017 | Modello IRPEF | <p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se nell'anno 2016 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 31.3.2017 | Cessione della detrazione IRPEF per interventi condominiali di riqualificazione energetica | <p>I condomini che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla cessione ai fornitori che hanno effettuato i lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del credito relativo alla detrazione IRPEF spettante, in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016; • da parte dei condòmini persone fisiche che si trovano in condizioni di incapacienza. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dell'amministratore di condominio o, in mancanza, attraverso un condòmino incaricato; • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 31.3.2017 | Adempimenti persone decedute | <p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.6.2016 al 30.9.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2014 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2015 e degli anni precedenti. |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.